



9.12.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0562/2010, presentata da Agnieszka Sieczkowska, cittadina polacca, sul sequestro, da parte delle autorità danesi, della sua automobile aziendale registrata in Polonia e del connesso ostacolo alla mobilità della forza lavoro

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta il sequestro, da parte delle autorità danesi, della sua automobile registrata in Polonia, che utilizza a scopo lavorativo, e la richiesta di una tassa di registrazione esorbitante, unitamente a un'ingiunzione di pagamento. La firmataria ritiene di aver agito, nel caso in oggetto, in pieno accordo con le disposizioni dell'UE vigenti in materia di registrazione e tassazione dei veicoli, e richiama l'attenzione sulla sentenza della Corte nella causa C-464/02, Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, e sulla sentenza della Corte nelle cause riunite C-151/04 e C-152/04, procedimento penale contro Claude Nadin, la Nadin-Lux SA e Jean-Pascal Durré (richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte del tribunale di polizia di Neufchâteau), tutte riguardanti l'utilizzo di un'automobile aziendale registrata in un altro Stato membro. La firmataria fa inoltre riferimento alla sentenza nella causa C-156/04, Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, con la quale la Commissione esprimeva il parere che tali sanzioni (confisca), unitamente alla prassi delle autorità amministrative greche per determinare la residenza abituale e l'assenza di riguardo per la buona fede, fossero sproporzionate. La firmataria chiede pertanto l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'1 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010

"Osservazioni della Commissione

La firmataria ha già presentato una denuncia simile alla Commissione per quanto riguarda il sequestro e le tasse d'immatricolazione degli autoveicoli in Danimarca.

Esenzione dalla tassa di immatricolazione sugli autoveicoli

Nell'Unione non è prevista alcuna armonizzazione nel campo delle tasse sugli autoveicoli; sono in numero estremamente ridotto gli atti legislativi dell'UE che limitano i diritti degli Stati membri di applicare tali imposte e, di conseguenza, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità in merito. Tuttavia, laddove esercitano questa competenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi fondamentali stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal proposito la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha definito – e limitato – le competenze degli Stati membri riguardo alla tassazione delle vetture aziendali che un datore di lavoro di uno Stato membro mette a disposizione di dipendenti residenti in un altro Stato membro. La giurisprudenza cui fa riferimento la firmataria è la seguente.

Nella causa C-464/02, *Commissione/Danimarca*, la Corte di giustizia europea ha stabilito che una persona che occupa un impiego in uno Stato membro ma risiede in un altro può utilizzare un veicolo immatricolato a nome del suo datore di lavoro a scopo personale e professionale nel proprio paese di residenza, a condizione che il veicolo sia usato innanzitutto al di fuori del paese di residenza. Nelle cause riunite C-151/04, *Claude Nadin*, e C-152/04, *Jean-Pascal Durré*, la Corte ha confermato la propria sentenza relativa ai dipendenti estendendola ad azionisti, amministratori e dirigenti di una società.

Tuttavia, in circostanze quale quelle delineate nel caso della firmataria, la giurisprudenza dell'UE in materia di franchigia fiscale per le vetture aziendali immatricolate in un altro Stato membro non si applicherebbe principalmente perché l'interessata non usa un veicolo aziendale, ossia un'autovettura immatricolata a nome del suo datore di lavoro.

Poiché la firmataria utilizza un'auto privata immatricolata a proprio nome, la sola direttiva pertinente al suo caso è la direttiva 83/182/CE del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto¹.

La direttiva in questione stabilisce che un residente di uno Stato membro usi temporaneamente il proprio veicolo in uno Stato membro di cui non ha la residenza. L'uso temporaneo in uno Stato membro non dovrebbe far sorgere alcun obbligo fiscale, a condizione che la persona che usa la vettura abbia la 'sua normale residenza' in un altro Stato membro.

Ai fini della determinazione del luogo di normale residenza, l'articolo 7 della direttiva 83/182/CE del Consiglio stabilisce che si devono prendere in considerazione i legami personali e professionali nei confronti di un luogo nonché la durata di tali legami. Qualora questi legami non siano concentrati in un solo Stato membro, la direttiva attribuisce la preminenza dei legami personali sui legami professionali, a condizione che l'interessato ritorni regolarmente nel luogo dei suoi legami personali. Nell'ambito della valutazione dei legami personali e professionali dell'interessato, tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest'ultimo nonché

¹ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.

quella dei suoi familiari, la disponibilità di un'abitazione, il luogo d'esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali. (Cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa C-262/99, *Paraskevas Louloudakis*, punti 51-56).

L'articolo 9, paragrafo 3 autorizza inoltre la Danimarca a presumere che una persona di uno altro Stato membro abbia la propria residenza normale in Danimarca se vi rimane almeno un anno o 365 giorni in un periodo di ventiquattro mesi. Tuttavia, se si ritiene che una persona abbia due residenze, la residenza normale di tale soggetto è situata nel luogo in cui dimorano il suo coniuge e i suoi figli. Nei casi analoghi il Regno di Danimarca si concerta con l'altro Stato membro interessato per stabilire quale delle due residenze deve essere presa in considerazione per l'imposizione.

Nel considerare se le condizioni per l'uso della vettura ai sensi degli accordi di importazione temporanea sono soddisfatte, spetta alle autorità competenti dello Stato membro valutare e ponderare tutti i fatti pertinenti che caratterizzano ogni caso, alla luce dei criteri discendenti dalla giurisprudenza dell'UE. Il giudice nazionale deve inoltre procedere a una valutazione globale dei dati di collegamento alla luce di tutti gli elementi di prova che gli vengono sottoposti (cfr. la sentenza della Corte nella causa C-262/99, *Paraskevas Louloudakis*, punto 57).

Se uno Stato membro stabilisce che la normale residenza dell'interessato è all'interno del proprio territorio, è conforme al diritto dell'UE che lo Stato membro imponga una tassa d'immatricolazione sull'autovettura, a prescindere dal fatto che un onere analogo sia già stato versato in un altro Stato membro (cfr., a tale riguardo, la sentenza della Corte nella causa C.138/04, *Commissione/Regno di Danimarca*, punto 13).

Inoltre, per quanto concerne le elevate tariffe fissate dalla legislazione danese per la tassa d'immatricolazione sui veicoli a motore, la Commissione fa riferimento alla sentenza della Corte nella causa C-383/01 *De Danske Bilimportører*, in cui la Corte ha deciso che tali tariffe non violano il diritto UE.

Infine, dalla giurisprudenza della Corte (sentenze nelle cause C-387/01, *Weigel*, punto 55, e C-365/02, *Lindfors*, punto 34) discende che una tassa d'immatricolazione può incidere negativamente sulla decisione di esercitare il diritto alla libera circolazione, ma il trattato non garantisce che il trasferimento di residenza all'interno dell'Unione sia neutrale sotto il profilo fiscale. Un eventuale svantaggio incontrato da un soggetto a seguito di un trasferimento sarebbe in contrasto con le disposizioni del trattato soltanto se si creassero condizioni di svantaggio rispetto a quelli che già in precedenza erano assoggettati a tale imposizione; per esempio l'importo della tassa è più elevato per il lavoratore migrante rispetto a chi è già stabilito nello Stato membro.

Dopo aver analizzato le circostanze del caso della firmataria alla luce della giurisprudenza dell'UE, la Commissione ritiene che la sua situazione non evidenzia alcuna prassi amministrativa o disposizione nazionale generale per quanto concerne la riscossione della tassa d'immatricolazione degli autoveicoli aziendali in virtù di accordi di importazione temporanea che non sia conforme al diritto UE.

La legislazione danese sul sequestro delle vetture immatricolate in un altro Stato membro

La Commissione è a conoscenza del fatto che le autorità danesi confiscano le vetture immatricolate in un altro Stato membro in circostanze in cui le autorità hanno motivo di ritenere che le condizioni per l'uso della vettura ai sensi degli accordi di importazione

temporanea non siano soddisfatte. La Commissione valuta seriamente la questione del sequestro, in quanto il diritto di usare una vettura è importante ai fini dell'effettivo esercizio dei diritti correlati alla libera circolazione delle persone. Discende dalla giurisprudenza dell'UE inoltre che una misura di questo tipo può essere sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, che è quello della riscossione di ammende. (Cfr. sentenza della Corte nella causa C-156/04, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica*). Un tale obiettivo, a parere della Corte, potrebbe essere ottenuto mediante strumenti maggiormente compatibili con la legislazione UE, ad esempio una disposizione relativa alla costituzione di una cauzione.

Le autorità danesi hanno quindi comunicato alla Commissione che al momento la legislazione danese non prevede misure meno radicali del sequestro in simili casi. Tuttavia, il paese si è impegnato ad apportare le modifiche necessarie al fine di garantire che la legislazione affronti la questione e nel corso dell'attuale sessione parlamentare dovrebbe essere introdotto un disegno di legge.

Conclusione

Per quanto concerne la responsabilità della firmataria di versare la tassa d'immatricolazione danese per la sua automobile privata, spetta ai giudici nazionali valutare ed esaminare tutti i fatti pertinenti che caratterizzano il suo caso alla luce dei criteri derivanti dalla giurisprudenza dell'UE e quindi decidere se la sua automobile aziendale immatricolata in Polonia possa essere esentata dalla tassa d'immatricolazione in Danimarca in virtù degli accordi di importazione temporanea. La Commissione osserva che la questione della sua responsabilità fiscale è ancora pendente dinanzi alle giurisdizioni nazionali, e la Commissione confida nel fatto che esse applicheranno correttamente la legislazione UE. La Commissione pertanto non interverrà ulteriormente in questo specifico ambito.

Per quanto riguarda la legislazione danese sul sequestro di vetture immatricolate in altri Stati membri, la Commissione è ottimista e ritiene che il paese in questione modificherà la propria normativa onde conformarsi al diritto dell'UE. La Commissione seguirà da vicino il processo legislativo danese in merito e informerà la firmataria una volta adottata la norma."